

7649



48



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

- Presidente - SENTENZA
N. 3451/2014

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

- Consigliere -

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 22575/2014

Dott. FILIPPO CASA

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MOTTA PAOLO N. IL 10/05/1950

avverso il decreto n. 3/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/03/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Gianluigi Rotola* che ha chiesto
l' *inammissibilità* del ricorso

Udit i difensor Avv.;

/

P

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 06/03/2013 la Corte di appello di Messina confermava la reiezione della richiesta di revoca del decreto di confisca di un'unità immobiliare, sita a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Garibaldi n. 424, di proprietà di Paolo Motta, pronunciata dal Tribunale di Messina il 27/01/2011. Entrambi tali provvedimenti conseguivano all'originario decreto di confisca dell'immobile emesso dal Tribunale di Messina il 31/05/2006 nel procedimento n. 35/2003 R.G.M.P.

Il presente procedimento si fondava sulla dedotta esistenza di una prova nuova rispetto al materiale probatorio esaminato dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 35/2003 R.G.M.P., costituita, secondo la difesa dell'appellante, dalla "fondamentale circostanza che il Motta per la costruzione dell'immobile confiscato non ha effettuato alcun esborso economico". In particolare, a realizzare l'immobile - che era pervenuto al ricorrente e alle sorelle, Masina Vittoria Motta e Gaetana Motta, in donazione dalla madre Felicia D'amico - era stata la stessa genitrice del Motta, che vi aveva provveduto con le sue risorse economiche, realizzando, quanto alla parte destinata all'appellante, il solo rustico, che tuttora versa in tali condizioni strutturali.

La corte territoriale emetteva il provvedimento impugnato, confermando la decisione appellata, sul presupposto dell'inesistenza di elementi nuovi rilevanti, che imponeva di rigettare la richiesta di revoca avanzata e non consentiva di ritenere applicabile, al caso di specie, la previsione dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Secondo la corte territoriale, il Motta si era limitato a produrre una dichiarazione del cognato Natale Mirabile e di altri soggetti, che erano stati esaminati nell'ambito di indagini difensive ritualmente esperite, che avrebbero dovuto dimostrare la provenienza lecita delle somme di denaro impiegate per l'edificazione dell'unità immobiliare controversa.

In tale ambito, quanto alle dichiarazioni del Mirabile, secondo cui le somme utilizzate per la realizzazione dell'immobile erano state fornite al Motta dalla madre, Felicia D'amico, la corte territoriale le riteneva sprovviste di adeguato supporto probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova documentale idonea a sostenere l'assunto difensivo.

Valore probatorio ancora minore doveva essere attribuito alle ulteriori dichiarazioni richiamate dalla difesa del Motta, riconducibili, secondo quanto evidenziato nel decreto impugnato, a soggetti - tecnici, titolari di ditte, artigiani - che precisavano di avere intrattenuto rapporti con il solo Mirabile e non con il ricorrente.

Si rimarcava al riguardo l'assenza di pertinenza di tali dichiarazioni rispetto all'oggetto del procedimento, riguardando la realizzazione dell'immobile, del quale – in via ipotetica – poteva anche essersi occupato il Mirabile, senza che tale coinvolgimento dimostrasse la provenienza delle somme impiegate per l'edificazione dell'opera.

Tali ragioni processuali imponevano di rigettare l'appello proposto nell'interesse di Paolo Motta.

2. Avverso tale decreto ricorreva per cassazione la difesa del Motta, eccependo, quale unico motivo articolato in due distinte doglianze, la violazione dell'art. 606, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 della legge 1423 del 1956, con conseguente violazione di legge e difetto di motivazione.

Secondo la ricostruzione difensiva l'elemento di novità, idoneo a fare venire meno la situazione di irrevocabilità dell'originario provvedimento ablativo adottato il 31/05/2006, ai sensi dell'art. 7 della legge 1423 del 1956, era costituito dal fatto che il ricorrente tenuto conto dell'epoca di realizzazione dell'immobile – edificato tra il 1994 e il 1997 a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata il 04/02/1993 – non aveva effettuato alcun esborso economico. Tale circostanza appariva meritevole di valutazione, ai fini della revoca dell'originaria confisca, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso (cfr. Sez. un., n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino e altro, Rv. 234955).

Tale elemento circostanziale si fondava sulla ricostruzione della vicenda edificatoria in esame che traeva origine dalla donazione dell'intero stabile, suddiviso in tre parti, la cui realizzazione, fin dall'inizio, veniva seguita da Natale Mirabile – coniuge di Masina Vittoria Motta e cognato del ricorrente – che attivava il procedimento a conclusione del quale, il 04/02/1993, veniva rilasciata concessione edilizia.

Secondo tale ricostruzione, inoltre, il Mirabile individuava le ditte utilizzate per l'esecuzione dei lavori, così come rappresentato nel verbale di sommarie informazioni reso il 18/11/2010, coordinandole e pagando il saldo di tali attività. Tale ricostruzione veniva riscontrata da tutti i soggetti che avevano partecipato alla realizzazione dei lavori, tra i quali, in sede di ricorso, venivano indicati Antonino Fugazzotto, Vincenzo La Scala, Filippo Accetta, Mario Miano, Carmelo Presti e Antonino Febbraio.

In tale cornice processuale, dall'apparato argomentativo del decreto impugnato, non emergevano spunti motivazionali utili a comprendere le ragioni che avevano indotto la corte territoriale a ritenere insussistenti gli elementi di novità rilevanti dedotti dal ricorrente, tra l'altro, trascurando i dati contabili

provenienti dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Sergio Sirna – in parte riferibile alle spese sostenute in relazione ad altro immobile – su cui la corte territoriale non rendeva adeguata motivazione, nonostante su tale punto la difesa avesse proposta doglianza *specificata*.

Tali ragioni imponevano l'annullamento del decreto emesso dalla Corte di appello di Messina il 06/03/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In generale, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 *ter*, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso solo per violazione di legge.

Ne discende che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente; ovvero quando si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, dep. 14/05/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007).

Quanto, invece, alle specifiche questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte dal ricorrente, deve rilevarsi che le stesse sono state da tempo affrontate e risolte dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla difesa del ricorrente, che consente la revoca del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2 *ter* legge 31 maggio 1975, conformemente al seguente principio: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-*ter*, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente

subita» (cfr. Sez. un., n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino e altro, Rv. 234955).

Alla stregua di questo parametro ermeneutico occorre valutare il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Motta.

2. In questa cornice sistematica, deve rilevarsi che gli elementi addotti dalla difesa del Motta non si caratterizzano per la loro novità dirimente.

In particolare, la difesa del Motta richiamava le dichiarazioni dei soggetti che avevano realizzato l'intera struttura immobiliare – che comprendeva anche gli appartamenti destinati ad altri familiari – su incarico del cognato del ricorrente, Natale Mirabile, che avrebbe seguito tutti i lavori di edificazione dell'immobile, che rimaneva allo stato rustico. Tali opere edilizie sarebbero state eseguite, sotto la vigilanza del Mirabile, grazie a somme di denaro messe a disposizione dalla madre del Motta, Felicia D'Amico, il cui apporto economico, prospettato per la prima volta in questo procedimento, costituirebbe l'elemento di novità addotto dalla difesa del ricorrente.

Tuttavia, tale materiale correttamente non è stato ritenuto idoneo a sorreggere la fondatezza di quanto assunto dalla difesa, in quanto, in ordine all'asserito finanziamento della D'Amico, non si forniva alcun supporto documentale idoneo a riscontrarne l'effettiva esistenza, non potendo evidentemente bastare all'uopo le sole dichiarazioni rese dal Mirabile, su cui la Corte d'appello ha significativamente ricordato che egli stranamente non veniva sentito nell'originario procedimento.

Nessuna rilevanza processuale, inoltre, è stata logicamente attribuita alle dichiarazioni rese dai soggetti che avevano eseguito i lavori su incarico del Mirabile, atteso che costoro non erano in grado di fornire alcuna indicazione sul finanziamento effettuato in favore del Motta dalla madre. Tali soggetti, infatti, dichiaravano di avere intrattenuto rapporti esclusivamente con il Mirabile, con la conseguenza che non fornivano indicazioni utili a chiarire se e quando fosse avvenuta l'erogazione delle somme grazie alle quali i lavori edilizi in questione venivano realizzati, che avrebbe dovuto costituire l'elemento di novità addotto dalla difesa del ricorrente.

Questi passaggi argomentativi, dando adeguatamente conto del percorso logico-ricostruttivo posto a fondamento della decisione, consentono di escludere che la corte territoriale sia incorsa nel vizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente.

3. Parimenti infondata deve essere ritenuta la seconda doglianza relativa alla violazione del dovere di motivazione del provvedimento, con riferimento alla

rilevanza della consulenza tecnica di parte del dott. Sergio Sirna, sul contenuto della quale i due giudizi di merito avrebbero travisato i fatti, tenuto conto della doglianza già sollevata in appello dalla difesa del Motta.

Deve, in proposito, rilevarsi che il riferimento a tale consulenza tecnica risulta irrilevante, a fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice d'appello in ordine all'insussistenza di elementi di novità legittimanti la revoca del provvedimento all'originario decreto di confisca dell'immobile emesso dal Tribunale di Messina il 31/05/2006 nel procedimento n. 35/2003 R.G.M.P., ai sensi dell'art. 7 della legge 1423 del 1956, così come esaminati nel paragrafo precedente.

In altri termini, l'aver ritenuto irrilevanti, quale elemento di novità, le dichiarazioni dei soggetti che avevano contribuito alla realizzazione dell'immobile in questione, imponeva di ritenere conseguentemente irrilevante la ricostruzione dei movimenti contabili relativi alla posizione del Motta, effettuata dal dott. Sirna, con riferimento all'arco temporale al quale si riferivano tali dichiarazioni, a prescindere dall'eshaustività del passaggio argomentativo in esame.

Ne discende che la corte territoriale, con una valutazione che si ritiene esente da discrasie processuali meritevoli di censura, non riteneva di attribuire rilevanza a quegli elementi di novità segnalati dalla difesa del ricorrente, con la conseguenza che non poteva assumere alcuna rilevanza neppure la valutazione contabile degli stessi elementi (cfr. Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2014, dep. 29/01/2009, Laforet, Rv. 242844).

Queste ragioni impongono di ritenere infondata anche la seconda doglianza del ricorso proposto nell'interesse di Paolo Motta.


4. Per le ragioni che si sono espone il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Motta deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Arturo Cortese

